



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA**

TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

Passaggio a TARIFFA PUNTUALE

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 26.04.2022



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Disciplina del servizio rifiuti.....	4
Art. 3 -Classificazione dei rifiuti	4
Art. 4 - Soggetto attivo	9
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	9
Art. 5 – Presupposto applicazione del tributo.....	9
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	10
Art. 7 – Superficie degli immobili.....	11
Art. 8 – Esclusioni dal tributo	12
Art. 9 – Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo	14
TITOLO III – TARIFFE.....	15
Art. 10 - Costo di gestione	15
Art. 11 - Determinazione della tariffa.....	15
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo	18
Art. 13 – Categorie di utenza	18
Art. 14 - Scuole statali.....	20
Art. 15 – Tributo giornaliero	20
Art. 16 - Tributo provinciale	21
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni	21
Art. 17 - Riduzioni del tributo.....	21
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche.....	22
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	23
Art. 20 —Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	23
Art. 21 – Agevolazioni.....	25
Art 21 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	27
Art. 22 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	27
Art. 23 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	29
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	30
Art. 24 - Dichiarazione.....	30
Art. 25 – Dilazione del pagamento del tributo ordinario	31
Art. 26 – Attività di controllo e sanzioni	32



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

Art. 27 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	33
Art. 28 – Riscossione	35
Art. 29 – Rimborsi e compensazione	36
Art. 30 – Riscossione coattiva.....	37
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie	37
Art. 31 - Clausola di adeguamento	37
Art. 32 - Disposizioni transitorie.....	37
Art. 33 - Entrata in vigore e abrogazioni	37



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il presente Regolamento disciplina la TARI istituita dalla legge n. 147/2013 nell'art. 1 dal comma 641 al comma 668 e recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs 116/2020;
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Disciplina del servizio rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 3 -Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi,



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento le definizioni si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto applicazione del tributo

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo i locali e /o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Per l'anno 2014, e comunque fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa integrata



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

ambientale (TIA 2), prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le aree adibite a verde.

2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua ed energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione o da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente, nella quale dichiararsi la cessazione



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

di tutte le utenze. È fatta salva la facoltà, da parte del Comune, di effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate

- f) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- j) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.

3. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione o autocertificazione che attesti dette condizioni. Il Comune / l'ente gestore del servizio possono verificare in qualsiasi momento l'effettivo utilizzo dell'immobile.

4. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a. Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- b. con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario:
sono escluse dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; sono soggette al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo. In ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani.

- c. Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle attività non elencate nell'art. 2135 queste ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano soggette alla tariffa (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari).

5. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
6. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 9 – Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo

1. Il pagamento della tariffa al Gestore del Servizio, da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle seguenti fattispecie:
 - per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune, quando siano inserite nell'apposito elenco annuale con il quale il Comune certifica



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

la titolarità dei requisiti di ammissione, da parte dei soggetti interessati, al Gestore del Servizio;

- per locali ed aree occupate o detenute da utenze per le quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio, determinati ogni anno sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, sono rappresentati nel Piano Economico Finanziario (PEF) e dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione di accompagnamento. Tali documenti, redatti dal Gestore e debitamente integrati e validati dall'Ente territorialmente competente in conformità alle disposizioni di ARERA, sono trasmessi annualmente al Comune almeno 45 giorni prima del termine previsto dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, al fine di consentire la tempestiva approvazione delle tariffe.

3. Entro la data concordata tra le parti, il Comune trasmette all'Ente Territorialmente Competente i dati relativi ai costi eventualmente sostenuti dal Comune stesso, al fine di consentirne la tempestiva integrazione nel Piano Finanziario

4. L'Ente territorialmente competente, una volta concluso il processo di validazione, provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e la relativa documentazione di accompagnamento per l'approvazione finale. Nelle more del definitivo esame da parte dell'Autorità i costi definiti dal PEF validato dall'Ente territorialmente competente sono assunti come base di riferimento per l'adozione da parte del Comune del provvedimento di determinazione delle tariffe.

5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti o a terzi all'uopo incaricati.

Art. 11 - Determinazione della tariffa



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata al presente regolamento.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
7. Dal 01.07.2022 la quota variabile della tariffa sarà in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e riguardano:
 1. Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 2. Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
 3. Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato tenendo conto anche del numero dei componenti;
 4. Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche;



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

5. Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.
8. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato, o in caso di omessa esposizione del contenitore, sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40 lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 120 lt per le utenze non domestiche.
9. L'addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi sarà inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
10. In caso di allestimento di Ecostation informatizzate, lo svuotamento dei contenitori effettuato direttamente dall'utente presso le Ecostation informatizzate, del Comune concorrerà al calcolo della quota puntuale della tariffa in aggiunta agli svuotamenti minimi previsti.
11. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo contenitore.
12. All'utenza non domestica che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i vari contratti attivi.
13. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage in quanto prive di contenitore per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa relativa alla categoria di un componente.
14. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori non autorizzati. Comportamenti difformi potranno essere comunque addebitati e sanzionati sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti.
15. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti saranno calcolati ed addebitati di regola a conguaglio in relazione al singolo periodo. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità ed il tributo è applicato limitatamente alla parte fissa della tariffa. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

3. Utenze non domestiche: la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto. Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella allegata al presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Il responsabile della gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria ritenuta più pertinente.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10 %. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili dovuti allo Stato
3. Mercati ordinari: per i mercati esistenti o di nuova istituzione la tassa rifiuti è ricompresa nel canone unico mercatale istituito con delibera di C.C. n. 9 del 27.03.2021.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

4. Altri eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) potranno essere gestiti analogamente a quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 23.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17 - Riduzioni del tributo

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, la tariffa è applicata, nelle zone dove non è effettuata la raccolta:
 - nella misura del 40 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, eccede i 500 mt.

Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà.

Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.

Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Alle utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero si applica una riduzione della tariffa del 30% considerando un numero di occupanti pari a due.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche non residenti dove viene dimostrato annualmente un consumo di utenze di solo mantenimento è prevista una riduzione della quota variabile non misurata pari al 100% e considerando un numero di occupanti pari a uno.
4. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune/Gestore da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, pari al 20% della parte variabile della tariffa. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse. Le utenze alle quali è concessa la presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate. Il Comune / l'ente gestore del servizio possono verificare in qualsiasi momento l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento con controlli presso l'immobile. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 19.

Art. 20 — Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. «Il Comune o il gestore potranno comunque richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potranno inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo» In difetto, di tale documentazione, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
- Qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70%



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%
- elettrauto 70%
- caseifici, cantine sociali 70%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70%
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%
- officine di carpenteria metallica 70%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche,
• vetroresine 70%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici,
laboratori di analisi 70%

Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate sopra, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre la documentazione specificata all'art. 24 del presente regolamento.

- b. la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

¹ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

Art. 21 – Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.
2. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, le modalità di applicazione di eventuali agevolazioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.
3. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione puntuale. Tale sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.

La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza e non



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

può superare il 70% della quota variabile calcolata secondo il D.P.R. n. 158/1999.

La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune o al Gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato

6. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:

- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi con ristorante";
- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi senza ristorante";
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria "Ristoranti";

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del presente regolamento, il Comune, contestualmente alla approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio:

- Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari. A titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale. L'agevolazione sarà concessa previa presentazione al Comune di apposita richiesta documentata secondo quanto previsto nella specifica disciplina procedimentale approvata con determinazione del Dirigente Comunale competente in materia di tributi.
- Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi. A titolo di agevolazione a favore delle famiglie residenti con bambini residenti di età inferiore a 30 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale. Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

- La stessa agevolazione sarà concessa alle famiglie con bambini in affido di età inferiore a 30 mesi, limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione al Comune di dichiarazione di affido familiare. Nel periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

Art 21 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 22 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore del servizio o al Comune di Sarmato via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 Maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

2. Per le dichiarazioni di inizio attività delle utenze non domestiche per le date di inizio attività successive al 30 giugno (e per il 2021 successive al 31 maggio) la comunicazione di uscita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'inizio attività e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello dell'affidamento ad altro operatore diverso dal gestore pubblico.
3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 3 per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune o il Gestore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, provvederà al distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore o al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto,



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

- da presentare tramite PEC al Gestore o al Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero l'anno precedente;
 9. Il Comune o il Gestore hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte². Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 23 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Gli sconti, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolati sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale. Detti sconti non agiscono sull'addebito degli svuotamenti sia minimi che eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato.

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60 % del tributo dovuto.

La riduzione di cui al comma 5 dell'art. 21(avvio a riciclo di rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste

² Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

dall'art. 20, comma 1, del presente regolamento, salvo diversa ed espressa disposizione deliberativa.

**TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE**

Art. 24 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione
10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
11. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2021 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 25 – Dilazione del pagamento del tributo ordinario

Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo. La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.

Art. 26 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 27 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo fino ad un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

- e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f. oltre a euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. . Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funziionario responsabile.
 3. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funziionario responsabile del tributo.
 4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
 5. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
 6. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
 7. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escludendo la garanzia prestata;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 28 – Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 maggio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, quest'ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre,
 - 2 dicembre è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre.È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. In caso di scadenza della rata in data antecedente al 1 dicembre e se non sussiste un cambiamento di schema tariffario verranno applicate le tariffe dell'anno precedente.
3. La seconda rata sarà calcolata utilizzando i dati esistenti nella banca dati, aggiornati, nonché i dati desunti dalla dichiarazione presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo o, se a disposizione, dai dati accertati; le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza, con indicazione separata delle varie componenti dell'importo dovuto; il conteggio terrà conto dello scomputo dell'importo richiesto per la prima rata di acconto;
4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

single rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

5. È fatta salva la possibilità di emettere nel corso dell'anno avvisi di rettifica a quelli precedenti emessi con scadenza 30 gg dalla di emissione.

Art. 29 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta.
3. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tributo comunale sui rifiuti, escluse le somme dovute a titolo di maggiorazione per i servizi indivisibili. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a € 12,00.



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

Art. 30 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 32 - Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 33 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2022.



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

ALLEGATO A - Categorie di utenza

Utenze non domestiche

Cat. DPR 158/99	DESCRIZIONE
1	Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto.
2	Cinema, teatri.
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo.
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali.
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli.
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze.
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333

19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche e night-club

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre